



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF197

INFO FISCO

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 6

OGGETTO	AVVIO DELLA "LOTTERIA DEGLI SCONTRINI" DAL 1/01/2020
RIFERIMENTI	PROVV. 31/10/2019 - ART. 19 E 20 DL 124/2019; CO. 537 – 544, L. 232/2016; ART. 18 DL 119/2018
CIRCOLARE DEL	05/11/2019

***Sintesi:** la "lotteria degli scontrini" è un nuovo strumento anti-evasione introdotto dal 1/01/2020, che consiste nell'estrazione a sorte di premi destinati a persone fisiche maggiorenni che effettuano acquisti in qualità di privati presso esercenti tenuti alla trasmissione telematica dei corrispettivi.*

Questi ultimi saranno tenuti a comunicare i dati indicati nel recente Provv. del 31/10/2019; a tal fine i registratori telematici dovranno essere configurati in modo tale da permetterne la trasmissione dal 1/01/2020.

Il Collegato alla legge di bilancio 2020 ha recentemente:

- ✓ disposto la non tassabilità dei premi
- ✓ introdotto la specifica sanzione (da €. 100 a €. 500 per singola operazione) per gli esercenti che non trasmetteranno i dati del contribuente, così da impedire la partecipazione alla lotteria; tuttavia fino al 30/06/2020 tale sanzione troverà applicazione per i soli esercenti dotati di un RT già adeguato.

Il "**Sistema Lotteria**" (o "**lotteria degli scontrini**") è un nuovo strumento anti-evasione, che consiste nella **estrazione a sorte di premi** a favore dei privati che effettueranno degli acquisti presso dettaglianti tenuti alla trasmissione telematica dei corrispettivi, a partire dal **1 gennaio 2020**.

Finalità: l'iniziativa persegue una duplice finalità:



- a) **antievazione**, obbligando l'esercente a certificare l'operazione
- b) di **determinazione presuntiva del reddito**, fornendo dati indicativi della capacità di spesa delle persone fisiche (in vista dell'introduzione del nuovo "**redditometro**").



Excursus: originariamente introdotta dall'art. 1, c. 537 – 544 L. 232/2016 con decorrenza 1/01/2018, la Lotteria degli scontrini è stata successivamente:

- ✓ posticipata **all'1/01/2020** (art. 18 D.L. 119/2018) onde permettere l'**adeguamento dei RT** alle nuove funzioni telematiche necessarie per lo svolgimento della lotteria
 - ✓ oggetto di modifica da parte degli artt. 19 e 20 del Collegato alla legge di bilancio 2020
 - ✓ attuata per quanto attiene gli aspetti tecnici di adeguamento dei RT dal **Provv. 31/10/2019**.
- Si noti che manca ancora il Provvedimento che disciplinerà le modalità di svolgimento della lotteria.

PARTECIPANTI ALLA LOTTERIA

Possono partecipare alla lotteria degli scontrini:

- le **sole persone fisiche** (sono escluse le persone giuridiche, associazioni o altro)
- **maggiori di età** e fiscalmente residenti in Italia
- che effettuino gli acquisti **al di fuori dall'attività d'impresa/lavoro autonomo**.




N.B.: per **manifestare la volontà** di partecipare alla lotteria, sarà sufficiente comunicare all'esercente il proprio "**codice lotteria**".

ESERCENTI INTERESSATI: i soggetti obbligati a far partecipare i clienti alla lotteria degli scontrini:

- sono i **dettaglianti** individuati dall'art. Dpr 633/72 (commercianti al minuto ed assimilati: bar, ecc.)
- **ad esclusione** dei soggetti
 - ✓ **esonerati** dalla **certificazione dei corrispettivi**, ex DM 10/05/2019 (v. RF 122/2019)
 - ✓ o che certificano i corrispettivi telematici tramite il **sistema TS**.

Al fine di gestire il meccanismo delle giocate, l'Agenzia delle Entrate:

- istituirà un **nuovo portale dedicato**, che si affiancherà a quello già presente per l'acquisizione dei corrispettivi (si avrà accesso tramite il portale "Fatture e corrispettivi")
- renderà disponibili i dati all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, cui è demandata la reale gestione della lotteria (anche tramite la alimentazione della banca dati "Sistema Lotteria").



LE REGOLE DI PARTECIPAZIONE ALLA LOTTERIA

In sede di acquisto, il contribuente:

- ➔ comunica il proprio **"codice lotteria"**
- ➔ l'esercente **trasmette i dati** (incluso il codice) delle singole operazioni all'Agenzia Entrate.



Codice lotteria: la norma (art. 1 c. 540 L. 232/92016, come modificata dal DL 124/2019) fa riferimento alla comunicazione del **"codice fiscale"** del contribuente; tuttavia:

- problemi legati a questioni di privacy (v. [Prov. 197 del 31/10/2019](#) del Garante della Privacy)
- hanno indotto l'Agenzia delle Entrate, nell'ambito del recente Prov. 31/10/2019, a fare esclusivo riferimento al **"codice lotteria"** individuale, senza alcuna ulteriore specificazione.

Premesso che le modalità del suo rilascio saranno presumibilmente oggetto di un prossimo Provvedimento:

- ✓ si tratterà di un **codice che individua in modo univoco il contribuente**
- ✓ probabilmente da assegnare nell'area riservata del "Portale della Lotteria" (con probabile generazione di un QR-code, per velocizzare le operazioni di inserimento nel Registratore Telematico in sede di acquisto).



FATTURA CON CORRISPETTIVO: la lotteria:

- ✓ è estesa agli acquisti (nella sfera privata) **documentati con fattura** (è il caso in cui il privato richieda l'emissione della fattura non oltre il momento di effettuazione dell'operazione)
- ✓ purché sia emessa con modalità **elettronica** (es: è esclusa la fattura dell'ottico che deve emettere fattura cartacea) e contenga i dati previsti (codice lotteria, ecc.; a tal fine sarà necessario adeguare il Prov. 30/04/2018, relativo ai dati da indicare nella fattura elettronica).

PAGAMENTI TRACCIABILI ED ESTRAZIONE AGGIUNTIVE: al fine di incentivare l'utilizzo della moneta elettronica, è disposto che:

- in presenza di acquisti pagati mediante **carta di credito/Bancomat**
- si parteciperà all'**estrazione aggiuntiva di "premi speciali"** (per un ammontare complessivo annuo non superiore ad €. 45 mil.)

"REGOLAMENTO DI GIOCO" NELLE BOZZE PREGRESSE

Come anticipato, il regolamento della lotteria (attualmente all'analisi del Garante della privacy) non è ancora pubblicato. In passato, i funzionari dei Monopoli avevano diffuso delle bozze di regolamento, prevedendo:

- un limite minimo di acquisto (non inferiore a €. 1)
- la corrispondenza di una serie di "biglietti virtuali" ogni 10 centesimi di spesa
- un numero di estrazioni effettuato su base mensile o settimanale (con premi che variavano da 50.000 € a 10.000 €), oltre ad un'estrazione una tantum annuale (con un montepremi di €. 1 mil.)

Non resta che attendere di verificare se il nuovo Provvedimento confermerà tale impostazione.

REGIME FISCALE

Il premio corrisposto è **esente da Irpef** e da qualsiasi altro prelievo erariale.

ASPETTI SANZIONATORI SPECIFICI

L'art. 20 del DL 124/2019 ("Collegato alla Legge di Bilancio 2020") ha introdotto uno specifico regime sanzionatorio in capo all'esercente che:

- si **rifiuti di inviare il corrispettivo** all'Agenzia Entrate, corredato dal "codice lotteria"
- o, in generale, non permetta la partecipazione dell'acquirente alla lotteria

rendendosi applicabile, in tali casi:

- la **sanzione amministrativa da € 100 ad € 500**
- cui non risulta applicabile il cumulo giuridico ex art. 12 Dlgs 472/97.



Nota: in sostanza, la sanzione sarà erogata per ciascuna violazione, senza che sia applicabile l'individuazione di una sanzione unica (violazione più grave aumentata da 1/4 fino al doppio).

Si noti che la sanzione:

- è **autonoma** rispetto a quella prevista in caso di **omessa certificazione del corrispettivo**
- dovrebbe, dunque, trovare applicazione unitamente alle sanzioni ex art. 6 c. 3 Dlgs 471/97.

Esempio

Il sig. Rossi il 3/01/2020 si reca in un bar a fare colazione; intende pagare con la carta di credito. L'esercente si rifiuta di incassare con tale modalità il corrispettivo di €. 4; si accorda per incassare il corrispettivo "in nero" (in contanti) facendo lo sconto di €. 1.

La GdF, nei paraggi, ha assistito alla scena; interviene contestando:

- ✓ l'omessa certificazione del corrispettivo: sanzione di 0,36 €, col **minimo di € 500**
- ✓ la mancata partecipazione alla lotteria degli scontrini: sanzione di **€ 100**
- ✓ il rifiuto ad incassare tramite carta di credito: sanzione € 30 + 40% x € 4 = **€ 31,6**.

Inoltre, avendo già subito 3 contestazioni analoghe nel quinquennio, potrà essere applicata la sospensione dell'attività per un minimo di 3 giorni.




MORATORIA PER IL PRIMO SEMESTRE 2020

La sanzione specifica **non trova applicazione fino al 30/06/2020** per gli esercenti che, alternativamente:

- pur avvalendosi di un Registratore Telematico (per obbligo o in via facoltativa): **non lo abbiano ancora adeguato** per partecipare alla **lotteria degli scontrini**
- non sono ancora dotati di un Registratore Telematico: in quanto si avvalgono, in via transitoria, dell'emissione di scontrini/ricevuta fiscale cartacei (avendo un volume d'affari 2018 < €. 400.000).

Di fatto si può, dunque, affermare che la lotteria degli scontrini entrerà nel vivo solo a decorrere dal 1/07/2019 (momento nel quale tutti gli esercenti dovranno obbligatoriamente essere dotati di un Registratore telematico). Infatti fino ad allora qualsiasi esercente:

- potrà opporre al cliente il fatto di non aver ancora adeguato il proprio RT (non potrà scattare la sanzione)
- anche se ciò lo renderà meno "competitivo" sul mercato (nell'esempio precedente il sig. Rossi potrebbe cambiare abitudini recandosi in un bar che vi permetterà la partecipazione alla lotteria fin dal 1/01/2020).



LE MODALITÀ TECNICHE DI TRASMISSIONE DELLA LOTTERIA

Con il **Prov. dell'Agenzia Entrate del 31/10/2019**, sono state definite le istruzioni per l'invio dei dati degli scontrini che parteciperanno alla lotteria da parte degli operatori.

ADEGUAMENTO DEI REGISTRATORI TELEMATICI

I dettaglianti dovranno procedere ad adeguare i Registratori Telematici alle nuove specifiche introdotte per permettere la partecipazione alla lotteria degli scontrini.

A tal fine, entro il **31 dicembre 2019**:

- tutti i **modelli di Registratore Telematico**
- dovranno essere configurati al fine di consentire, **a partire dal 1° gennaio 2020**, la trasmissione dei dati necessari all'attuazione della lotteria

salvo quanto già chiarito in precedenza circa l'assenza di sanzioni fino al 30/06/2020.

L'adeguamento consiste nell'introdurre una **nuova funzionalità** che permetta:

- l'acquisizione del **"codice lotteria"**, rilasciato dal cliente ove intenda partecipare alla lotteria **anche mediante lettura ottica** nel momento in cui si effettua la certificazione del corrispettivo (consegna del bene o ultimazione della prestazione)
- la predisposizione ad effettuare un **invio telematico autonomo** rispetto a quello dei corrispettivi giornalieri.



Procedura web: l'accesso alla lotteria potrà essere realizzato anche avvalendosi della procedura Web di certificazione dei corrispettivi (previa accesso nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate); in tal caso la procedura risulterà adeguata ad acquisire i dati necessari (codice lotteria)

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI**ESERCENTI**

ADEMPIMENTI: RT + LETTORE CF + POS

INVIARE I CORRISPETTIVI ELETTRONICI
(01.01.2020 -> 01.07.2020 A REGIME)

INVIARE I CODICI DEI GIOCATORI

PERMETTERE IL PAGAMENTO ELETTRONICO



INFEDELI: SANZIONE 100 EURO – 500 EURO (art.20 DL 124/19)
NO CUMULO GIURIDICO



SISTEMA TS: il Prov. 31/10/2020 dispone che fino al 30 giugno 2020:

- i Registratori Telematici (RT), utilizzati dai soggetti tenuti all'invio dei dati **al sistema Tessera Sanitaria** (es: ottici)
- **non possono trasmettere i dati necessari** all'attuazione della Lotteria degli scontrini.

INVIO TELEMATICO DEI DATI

Il **Registratore Telematico** (o Server RT):

- deve generare un **file XML** secondo il tracciato dell'Agenzia Entrate, contenente i soli documenti commerciali **che partecipano alla lotteria** (cioè dotati del "codice lotteria")
- la trasmissione all'Agenzia Entrate avviene tramite un **apposito servizio "lotteria/corrispettivi"** in modalità **"API-REST"** su canale cifrato esclusivamente con protocollo TLS 1.2 esposto con il medesimo indirizzo dei restanti servizi in ambito corrispettivi giornalieri.

DATI DA TRASMETTERE

Oltre ai dati identificativi del RT, i dati oggetto di trasmissione ai fini della lotteria sono:

a)	denominazione del cedente/prestatore
b)	identificativo/progressivo completo del documento commerciale trasmesso
c)	identificativo del punto cassa (in caso di server RT)
d)	data e ora del documento commerciale
e)	importo del corrispettivo , con separata evidenza: <ul style="list-style-type: none"> ✓ della quota pagata in contanti e/o pagata con strumenti elettronici ✓ della quota non ancora pagata
f)	codice lotteria del cliente.

TEMPISTICA DI TRASMISSIONE

Al fine di consentire un efficiente funzionamento del sistema, è previsto

- in primo luogo, che il file Xml:
 - possa contenere un **numero massimo di documenti** commerciali pari a 100
 - non possa eccedere la **dimensione massima 60kb**.
- inoltre, onde evitare concentrazione di trasmissioni negli orari di apertura/chiusura delle casse
 - la trasmissione avverrà in **un orario casuale**
 - nell'intervallo di funzionamento del RT nell'arco della giornata di emissione e, comunque, entro 12 gg.

ESITO DELL'INVIO DEL FILE XML

Il file trasmesso è sottoposto a **verifica**, che può produrre un **esito di scarto totale o parziale della** fornitura; in tal caso i documenti commerciali "segnalati" saranno esclusi dal processo di generazione dei biglietti ai fini della lotteria (ove non reinviati).

Qualora il sistema dell'Agenzia delle Entrate rilevi un **errore nella trasmissione o nel formato dei dati**, viene inviato un esito conforme all'elemento "DocCommercialiLotteriaEsito"

VINCOLI PER LA PRODUZIONE DEL FILE XML

Di seguito sono riportati i vincoli per la corretta produzione del file da inviare:

- il **Server-RT deve effettuare tante trasmissioni quanti sono i punti cassa** ad esso collegati;
- l'elemento **"IdCassa"** deve essere valorizzato esclusivamente nel caso in cui la trasmissione avvenga da un Server-RT e deve contenere la **matricola della cassa** che ha emesso i documenti commerciali;
- i blocchi **"Vendita"** e **"ResoAnnulla"** sono mutuamente esclusivi;
- per gli **invii di prova** è necessario utilizzare un apposito tasto.

CASI PARTICOLARI



Storno per reso o annulla: in caso di storno dei documenti commerciali precedentemente trasmessi, anche tale operazione è oggetto di comunicazione telematica (analogamente a quanto previsto per la comunicazione dei corrispettivi telematici).



Stato del RT "in servizio" - Il servizio preposto alla trasmissione dei documenti commerciali finalizzati alla lotteria potrà essere richiamato solo da dispositivi con **stato "IN_SERVIZIO"**, impostato con la prima trasmissione del tracciato dei corrispettivi giornalieri. Pertanto, una volta attivato il dispositivo:

- il primo tracciato da trasmettere è quello relativo all'invio dei corrispettivi giornalieri (per modificare lo stato)
- successivamente possono essere effettuate le trasmissioni dei documenti commerciali finalizzati alla lotteria.

Se un dispositivo è sottoposto ad un **cambio di stato** non potrà inviare documenti commerciali per la lotteria se non viene precedentemente riportato nello stato "IN_SERVIZIO".

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI – SINTESI

Requisiti del cessionario/committente	Tipologia di beni o servizi acquistati	Requisiti del cedente/prestatore	Comunicazione dei dati (e del codice del cliente)
<p>Si deve trattare di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ una persona fisica (non giuridica) ✓ che effettua un acquisto "privato" (al di fuori dell'attività svolta) ✓ maggiorenne ✓ - residente in Italia 	<p>Non vi sono limiti o condizioni purché il corrispettivo sia almeno pari a € 1,00</p>	<p>Gli acquisti devono essere effettuati presso esercenti che trasmettono telematicamente i dati dei corrispettivi ai sensi dell'art. 2, co. 1, D.Lgs. 127/2015 (*)</p>	<p>E' necessario che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ l'acquirente comunichi il proprio codice lotteria all'esercente al momento dell'acquisto; ✓ l'esercente trasmetta i dati della singola operazione all'Agenzia Entrate mediante gli strumenti telematici (RT o procedura web).

(*) La partecipazione è consentita anche per gli acquisti documentati con fattura elettronica (purché effettuati al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione) ove contenga i dati da trasmettere individuati dal Prov. 31/10/2019.

DECRETO COLLEGATO alla LEGGE DI BILANCIO 2010

**Domani saranno resi
disponibili:
l'E-BOOK
E-LEARNING
relativi alla manovra.**

